



Statuto sociale

Associazione sportiva Pescatori dilettanti Basso Sarca

Articolo 1) Costituzione e sede sociale.

E' costituita l'Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca con sede sociale in Dro' Loc. Lago Bagatol.

L'anno sociale inizia il 01 gennaio 1983.

Articolo 2) Scopi

L'associazione ha lo scopo di contribuire alla tutela e all'esercizio della pesca sportiva e dilettante nelle acque in gestione all'Associazione, senza fini di lucro, mediante:

- La razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti;
- un'adeguata sorveglianza;
- la preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti;
- una gestione democratica, attraverso la corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, in armonia con gli interessi provinciali, regionali e nazionali, entro i limiti e nel rispetto delle norme legislative e in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca.

Articolo 3) Soci

Hanno diritto di far parte dell'Associazione, previa domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo, tutti i pescatori dilettanti, in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità, aventi residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovano le acque in concessione all'Associazione, Identificati sul disciplinare di concessione delle acque da parte della Provincia Autonoma di Trento.

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci aggregati.

Sono soci ordinari i pescatori di cui al comma precedente che risultano iscritti, in regola con il pagamento della quota annuale e abbiano compiuto il 18.mo anno di età.

Sono soci aggregati i giovani fino al 18.mo anno di età. E i non residenti nei comuni In cui non si trovino le acque in concessione all'associazione.

I soci aggregati possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto.

I soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi elettivi dell'associazione, nonché per ogni altra delibera che l'assemblea

La qualità di socio si intende acquistata a tempo indeterminato e si perde per:

1. decesso;
2. recesso volontario;
3. indegnità dichiarata dal Collegio dei Probiviri;
4. la qualità di socio ordinario si perde inoltre in caso di trasferimento della residenza in un comune diverso da quello di cui al primo comma dell'art. 3.
5. mancato pagamento del canone annuale.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto immediato presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa né ha diritto al rimborso dei contributi versati.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto; i soci e i pescatori ospiti devono attenersi al regolamento di pesca ed alle disposizioni di volta in volta assunte dagli organi preposti. Si impegnano pure a prestare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Articolo 4) Canone sociale

All'atto dell'iscrizione il nuovo socio deve versare il canone sociale nella misura stabilita.

I soci già iscritti devono versare il canone sociale entro il 30 settembre di ogni anno.

Il socio che per qualsiasi ragione entro tale data non avrà provveduto al versamento non avrà diritto a partecipare all'attività dell'Associazione fin tanto che non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione.

Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte (salvo verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli eredi) e non è soggetto a rivalutazione.

Articolo 5) Esclusione

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

1. esercitano la pesca come attività professionale;
2. esercitano la pesca a scopo di lucro;
3. siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio della pesca.

Articolo 6) Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) organo di controllo
- e) il Comitato di Probiviri.

Articolo 7) Cariche sociali

I componenti gli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci ordinari dell'Associazione.

La carica di Consigliere, Probiviri e organo di controllo è incompatibile con quella ricoperta in altre Associazioni aventi le medesime finalità.

La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette Associazioni e da Enti aventi compiti di vigilanza e tutela della pesca.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 8) Compiti dell'assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione.

Essa rappresenta l'universalità dei soci, i quali, ancorché assenti, sono vincolati alle decisioni assunte.

Spetta ad essa stabilire gli indirizzi e le linee generali che informano l'attività dell'Associazione stessa; è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione della stessa e che si trovino in regola con il pagamento del contributo annuale di cui all'art. 4.

In particolare sono di sua esclusiva competenza:

1. la nomina del Consiglio Direttivo;
2. eventuale nomina organo di controllo
3. la nomina del Comitato dei Probiviri;
4. la determinazione del canone sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
5. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
6. l'approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo;
7. il consorzio con altre Associazioni di pescatori sportivi locali;
8. l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto che, se avanzate singoli o da gruppi di soci, dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre;
9. lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità stabilite dall'art. 28.

Articolo 9) Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 novembre per l'approvazione dei bilanci e per gli altri compiti fissati dal presente statuto e dalle disposizioni di legge, con lettera e/o supporti informatici.

In via straordinaria l'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione da almeno un quinto dei soci; in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione. L'assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata in base a quanto previsto dagli artt. 14 e 15, ultimo comma e dall'art. 24, secondo comma.

Articolo 10) Funzionamento dell'assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta, (anche tramite mezzi informatici) diretta a ciascuno socio, almeno 6 giorni prima della data fissata

dall'Assemblea ordinaria e 8 giorni per quella straordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'indicazione della data, luogo e dell'ora, l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare.

L'assemblea in prima convocazione è da ritenersi validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, che può avvenire 30 minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

In relazione alla deliberazione di cui al punto 9 dell'art. 8 la seconda convocazione dovrà essere effettuata non prima di 7 giorni dalla data della prima convocazione. L'assemblea nomina al suo interno un proprio Presidente, un Segretario, e in caso di elezioni, un seggio elettorale composto da n.3 scrutatori scelti fra i soci non compresi nelle liste dei candidati di cui al successivo art. 25.

L'assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto-firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo processo verbale.

Articolo 11) votazione dell'assemblea

Sono ammessi alle Assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione delle stesse.

Alle assemblee hanno diritto di voto i soli soci ordinari.

Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni sulle deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci ordinari presenti, salvo nei casi in cui sia disposto diversamente dal presente statuto o dalla legge.

Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, a meno che un quarto degli aventi diritto al voto chieda la votazione per scheda segreta.

Dalla discussione e delle decisioni adottate viene redatto apposito processo verbale sotto-firmato dal Presidente, dal Segretario, e da due scrutatori delegati dall'Assemblea stessa.

Articolo 12) Consiglio Direttivo nomina e durata

Il consiglio Direttivo è costituito da n. 15 membri.

I soci residenti in ognuno dei comuni (o in una zona comprendente più comuni) di cui all'art. 3, hanno diritto di essere rappresentati nel Consiglio Direttivo, purché gli stessi costituiscano il 2% dei soci iscritti all'Associazione.

L'elezione avviene in apposita Assemblea dei soci iscritti, da tenersi di norma in giorno non lavorativo e con le modalità previste dal successivo art. 26.

Sono eleggibili a carica di Consiglieri tutti i soci ordinari che abbiano compiuto il 18.mo anno di età.

Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo il principio di rappresentanza di cui al secondo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima successiva riunione procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, rispettando il principio di rappresentanza di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora non sia possibile la surroga, si procede all'integrazione del membro (o dei membri) da sostituire mediante elezioni parziali nel rispetto del principio suaccennato.

Articolo 13) Funzionamento del Consiglio Direttivo.

I nuovi eletti devono riunirsi entro 15 giorni dall'avvenuta Assemblea, su comunicazione del Presidente uscente, o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina al suo interno del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e/o del Cassiere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine di bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni per le riunioni del Consiglio devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare, cui i Consiglieri devono strettamente attenersi.

La richiesta di inserimento di qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente indirizzata per iscritto al Presidente che provvederà in merito.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Della riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sotto-firmato dal Presidente e dal Segretario.

Dello stesso potrà essere presa visione in ogni momento da tutti i Soci dell'Associazione.

Articolo 14) Decadenza dei Consiglieri

I Consiglieri che mancano ingiustificatamente a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo stesso e sono surrogati da altri candidati che seguono in ordine nella tabella di scrutinio.

Qualora per dimissioni il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato dall'art. 12 dovrà essere convocata, entro 30 giorni dal suo verificarsi, un'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio. La convocazione è fatta dal Presidente uscente.

Articolo 15) Compiti del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'Associazione nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'Assemblea a norma del presente statuto o dalla Legge.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) l'eventuale assunzione di dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione;
- b) l'eventuale nomina di guardia pesca volontari;
- c) l'accoglimento delle domande di ammissione e di nuovi soci;
- d) adottare provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soci che si rendessero responsabili di violazioni dello statuto e del regolamento di pesca;
- e) stabilire il costo dei permessi di pesca;
- f) il convenzionamento di nuove acque;
- g) il piano generale di semine, in conformità con le norme vigenti;
- h) la stesura del Regolamento interno di pesca annuale;
- i) la predisposizione e deliberazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione;
- j) la presentazione all'Assemblea di eventuali proposte di modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, può, in caso di urgenza, adottare le decisioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenere la ratifica da parte della maggioranza della stessa da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Articolo 16) Deliberazioni urgenti

Eventuali deliberazioni di carattere urgente saranno prese collegialmente da un Comitato ristretto composto dal Presidente dal Vicepresidente, dal Segretario e dall'eventuale responsabile del settore.

Le decisioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 17) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 18) Organo di controllo

Tale organo, verrà istituito solo al superamento dei parametri di legge

l'organo di controllo si compone da 1 a Tre membri effettivi. eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari.

Spetta all' organo di controllo il controllo dell'amministrazione sociale, della cassa e dei libri contabili nonché svolgere la relazione all'Assemblea sull'andamento contabile ed amministrativo della gestione.

Spetta ad essi, altresì, richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria nel caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative, nei termini previsti dal precedente art. 10, primo comma.

Il organo di controllo dura in carica 3 anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

l'organo di controllo può partecipare, previo invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Non sono eleggibili, e, se eletti, decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente dell'Associazione o di un membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 19) Comitato dei probiviri

Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci ordinari.

Nella prima riunione dopo l'elezione, essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il Presidente.

E' compito dei Probiviri giudicare di tutte le controversie che insorgessero fra socio e socio o fra socio e l'associazione o i suoi organi relativamente ai rapporti sociali derivanti dallo statuto.

Il Comitato dei Probiviri, prima di adottare le proprie decisioni, deve sentire le parti.

Le decisioni del Comitato dei Probiviri sono inappellabili.

Spetta, altresì, al Comitato dei Probiviri l'interpretazione autentica delle norme statutarie.

Il Comitato dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Non sono eleggibili e, se eletti, decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente dell'Associazione o di un membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 20) Segretario e/o Cassiere

Spetta al Segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento della quota di rinnovo di concessione, che dovrà notificare in tempo utile al Consiglio Direttivo, all'ordinamento e alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'Ufficio di segreteria. Potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'Associazione, previo benestare del Presidente.

E' compito del cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento ed al pagamento delle fatture, nonché al versamento del premio di assicurazione di soci e dei contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'Associazione.

(Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte da un'unica persona).

Articolo 21) Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai canoni sociali e permessi d'ospite;
- b) da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare le disponibilità di bilancio.

I proventi derivanti da attività commerciale o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati, finché dura l'Associazione, non possono chiedere la divisione del patrimonio né esigere la restituzione del canone annuale versato in caso di scioglimento per qualunque causa del rapporto associativo.

Articolo 22) Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario chiude al 31 ottobre di ogni anno.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni servizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Caso di obbligo di controllo, I medesimi, messi a disposizione per la prescritta revisione da parte dell'organo di controllo sono successivamente proposti per l'approvazione all'Assemblea entro i primi 10-15 giorni dell'esercizio finanziario entrate.

Il Cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione. Le altre devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e controfirmate dal Presidente.

Le spese postelegrafoniche, di viaggio, per semine, ed altre di analoga natura, possono essere rimborsate, previa sottoscrizione del Presidente o del Vicepresidente. Le note spese del Presidente devono essere firmate dal Vicepresidente.

Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio se autorizzato, è previsto un rimborso spese, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23) Vigilanza

L'Associazione istituisce un Corpo di Vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione composto da guardia-pesca anche volontari.

I guardia-pesca vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il guardia-pesca tiene un diario controllabile dal Presidente dell'Associazione sulle ispezioni effettuate con la località e i giorni dei controlli; senza riguardo a persone, lo stesso deve notificare al Consiglio Direttivo ogni contestazione meritevole di venire portata a conoscenza dello stesso.

Il guardia-pesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo a procedimento disciplinare e, se ne viene accertata la colpevolezza, immediatamente rimosso dall'incarico e, se socio, espulso dall'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo fissarne i compensi e stabilire i criteri di rimborso delle spese sostenute.

Articolo 24) Commissione elettorale

Gli organi collegiali dell'Associazione vengono rieletti ogni 3 anni.

Nel caso di eventuali dimissioni collegiali del Consiglio Direttivo, organo di controllo, del Comitato dei Probiviri, il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea dei Soci per le elezioni organo dimissionario entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

Un mese prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina della Commissione elettorale, composta di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci di provata capacità e moralità.

I soci prescelti dovranno confermare la propria disponibilità con dichiarazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

La commissione elettorale è convocata dal Presidente dell'Associazione, entro 6 giorni dalla nomina, per l'elezione in proprio seno del Presidente. E' compito della commissione elettorale provvedere alla organizzazione delle elezioni per le cariche sociali nonché alla predisposizione e consegna delle schede elettorali e. all'approntamento delle tabelle di scrutinio.

In caso di elezione del Consiglio Direttivo la Commissione elettorale deve adottare le iniziative opportune, atte a garantire il rispetto del principio di rappresentanza di cui al secondo comma dell'art. 12.

Articolo 25) Liste elettorali

Le candidature individuali o eventuali liste devono pervenire al Consiglio Direttivo entro e non oltre il decimo giorno antecedente quello delle votazioni.

Le candidature individuali per essere valide devono essere sottoscritte da un numero minimo di 5 soci e le liste da un numero di 20 soci.

Ogni candidato deve apporre la propria firma di accettazione a lato del proprio nominativo. ,

Le liste devono essere composte da un numero di candidati non inferiori a 10 e non superiori a 20.

I presentatori ed i candidati non possono né sottoscrivere né candidare in altra lista.

La Commissione Elettorale provvede successivamente alla compilazione di un'unica lista in stretto ordine alfabetico comprendente i nominativi di tutti i candidati presenti ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 26) Elezioni e scrutinio

Ogni elettore può votare per un numero massimo di 15 nominativi, pena la nullità della scheda, segnando a fianco dei candidati prescelti una crocetta.

E' facoltà dell'elettore aggiungere altri nominativi nello spazio appositamente riservato sulla scheda, ma comunque per un numero complessivo non superiore a 5.

Le schede votate, qualora lo spoglio non avvenga nella sede delle elezioni, sono trasferite a cura del Seggio elettorale composto di 5 soci nominati fra i presenti all'Assemblea, opportunamente sigillate, presso la sede dell'Associazione ove i componenti il Seggio elettorale procedono alle operazioni di scrutinio.

Avverso l'operato del Seggio elettorale e della Commissione elettorale è ammesso ricorso scritto e motivato al Comitato dei Probiviri uscente, entro 5 giorni dalle avvenute elezioni. Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da parte del Comitato dei Probiviri.

Articolo 27) Provvedimenti disciplinari

Tutti i soci, nonché i pescatori ospiti e quelli di cui al precedente ad. 3, ultimo comma, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, di attenersi al regolamento di pesca e alla disposizioni di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Si impegnano pure a prestare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

A seconda della gravità, il Consiglio Direttivo, con decisione motivata, può adottare nei confronti dei soci che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito al precedente comma, i seguenti provvedimenti;

- a) richiamo verbale;
- b) annotazione scritta;
- c) ritiro a tempo determinato o indeterminato del permesso di pesca;
- d) espulsione.

Il permesso ritirato rimane depositato presso la sede sociale e viene restituito alla scadenza del provvedimento. Il socio sorpreso ad esercitare la pesca nel periodo di ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo del permesso dal concessionario.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Comitato dei Probiviri entro 15 giorni dalla notifica del provvedimenti.

Entro i 15 giorni successivi il Comitato dei Probiviri dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile.

Articolo 28) Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione da deliberarsi in Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci. Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29) Sezioni Minori

La gestione delle acque in concessione dovrà essere effettuata anche attraverso sezioni minori, che dovranno provvedere secondo le direttive dell'Associazione concessionaria, unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione provinciale:

- alla gestione dell'acquacoltura per le zone limitate secondo le indicazioni della carta ittica;
- alla riscossione delle quote di cui al punto precedente;
- all'emissione dei permessi di pesca temporanei anche limitati a una sola parte dell'area di concessione;
- ad effettuare attività promozionale e sportive.

Articolo 30)

L'Assemblea Generale dei Soci, sempre nello spirito delle normative vigenti in materia di pesca sportiva, per la razionale coltivazione delle acque basata sull'incremento della loro produttività ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche presenti nelle medesime, per l'incremento della disciplina della pesca, per la tutela dell'intero ambiente acquatico, per una maggiore conoscenza scientifica e per la promozione di regolari corsi didattici per quanti si avvicinano a tale disciplina, delega ed autorizza il Consiglio Direttivo della stessa Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca, per attuare quanto sopra esposto, promuovere iniziative tendenti ad acquistare beni mobili ed immobili e tutte le attrezzature idonee.

Articolo 31) Rinvio

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.